



*Allegato "B" AGGIORNATO*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**



## **COMUNE DI PREDORE**

*Approvato con la delibera CC*      *nr. 7 del 25/02/2019*

*Modificato con la delibera CC*      *nr. 44 del 30/12/2019*

*Modificato con la delibera CC*      *nr. 4 del 2/02/2022*

*Modificato con la delibera CC*      *nr. 02 del 25/03/2024*



## Sommario

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE .....	2
ART. 3 – ESENZIONI .....	2
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO .....	2
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI .....	2
ART. 6 – MODALITÀ DI VERSAMENTO .....	3
ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	3
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI .....	3

## ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di variazione alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## ART. 2 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, nelle seguenti misure:

SCAGLIONE DI REDDITO IRPEF	ALIQUOTA
fino a 28.000 euro	0,30%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,50%
oltre 50.000 euro	0,70%

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.

## ART. 3 – ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 20.000,00 (ventimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

## ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Predore, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i..

## ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Predore alla data del 1° gennaio di tale annualità sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Predore attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. La deliberazione concernente la determinazione dell'aliquota deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione deve essere pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

## **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.